

ERRATA CORRIGE

Codice di procedura civile e leggi complementari, collana "I codici normativi plus" 2016, ISBN 978-88-6657-535-1

p. 106

L'articolo 300 è stato erroneamente pubblicato senza l'ultimo comma.

Si riporta il testo corretto:

300. Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace. — Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.

Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292. ⁽¹⁾⁽²⁾

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.

(1) Comma sostituito dall'art. 46, comma 13, l. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 Luglio 2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della medesima l. 18 giugno 2009, n. 69.

(2) La Corte Cost., con sentenza 16 ottobre 1986, n. 220, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.